

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

471° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 29 GIUGNO 1999

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali *Pag.* 3

Organismi bicamerali

Questioni regionali *Pag.* 9

RAI-TV » 12

Riforma amministrativa » 13

CONVOCAZIONI *Pag.* 32

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 29 GIUGNO 1999

326^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE REFERENTE*

(4064) GIOVANELLI ed altri. – *Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(4118) SPECCHIA ed altri. – *Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente GIOVANELLI riferisce sui disegni di legge in titolo, volti a fornire l'interpretazione autentica del termine «disfarsi», di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 22 del 1997, con il quale è stata recepita la direttiva comunitaria n. 156 del 1991. I provvedimenti in esame, quindi, traggono origine dall'esigenza di dare una definizione chiara della nozione di rifiuto, in modo da consentire agli operatori di distinguere agevolmente ciò che rientra nella suddetta nozione da ciò che invece rifiuto non è. In base alla normativa comunitaria, per rifiuto si intende «qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi». Di conseguenza, occorre chiarire quale sia il significato del termine «disfarsi», il che è opportuno venga fatto con legge, in modo da fornire una volta per tutte l'interpretazione autentica di quanto previsto dal decreto legislativo n. 22, in attuazione della relativa direttiva comunitaria. Con i provvedimenti in titolo, quindi, non si introduce alcuna anomalia nel rapporto fra normativa interna e normativa comunitaria.

Il disegno di legge n. 4064, pertanto, al comma 1, stabilisce che il termine «disfarsi» vada interpretato nel senso che, in caso di smaltimento, per disfarsi si intende la consegna del rifiuto ad un impianto di smaltimento mentre, in caso di recupero, per disfarsi si intende l'atto con il quale il detentore se ne libera consegnandolo ad un impianto di recupero, in entrambi i casi nel rispetto delle prescrizioni di cui al richiamato decreto legislativo n. 22.

Il comma 2 del disegno di legge n. 4064, poi, mira a porre una disciplina chiara per quanto attiene quei beni o quelle sostanze che non dovrebbero essere assoggettate alla normativa sui rifiuti; al riguardo, si pensi ai cosiddetti «mercuriali», i quali sono stati esentati *ope legis* dall'applicazione della normativa in questione fino al 30 giugno p.v.. Con il comma 2, quindi, si stabilisce che non ricorre l'atto del disfarsi per i materiali che possono essere riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo senza alcun preventivo intervento, ovvero previo trattamento analogo a quello cui sono sottoposti anche i prodotti industriali, ma senza la necessità di alcuna operazione di recupero di cui all'allegato C del decreto legislativo n. 22. In altri termini, non verrebbero considerati rifiuti i materiali trattati, purché il trattamento non sia fra quelli definiti operazione di recupero dal citato allegato. In tal modo, i materiali riutilizzati in un ciclo produttivo o di consumo, ovvero quelli trattati industrialmente, verrebbero sottratti al regime sui rifiuti, dovendo ovviamente sottostare alla vigente normativa sulle emissioni.

Tale normativa interpretativa appare utile anche per non costringere al ricorso alle procedure di trasporto previste per i rifiuti e per non assoggettare alle prescritte autorizzazioni sui rifiuti i detentori di materiali che hanno un valore commerciale e che vengono effettivamente utilizzati nei cicli produttivi. In ogni caso, il testo del disegno di legge n. 4064 potrà essere migliorato in sede di esame dell'articolato, con il contributo di tutte le parti politiche.

Viene quindi aperta la discussione generale congiunta.

Il senatore BORTOLOTTO osserva innanzitutto come la questione oggetto dei disegni di legge sia estremamente delicata, trattandosi di dare una definizione di materiali e sostanze a valore negativo, che sfuggono per lo più ai criteri tipici dell'ordinaria attività economica. Va considerato al riguardo che la normativa sui rifiuti è abbastanza recente, e che fino a due decenni fa le operazioni di smaltimento avvenivano in modo selvaggio, e senza alcun controllo, con danni ambientali incalcolabili. Si tratta pertanto di agire con grande cautela, onde evitare di sottrarre alla normativa di tutela sostanze che, smaltite senza controllo, potrebbero dar luogo a inconvenienti per la salute umana o per l'equilibrio ambientale. Al riguardo, la definizione di cui al comma 1 del disegno di legge n. 4064 desta qualche perplessità, ed appare anzi tautologica; inoltre, tale disposizione potrebbe mettere fuori mercato le ditte specializzate nello smaltimento dei rifiuti e che si sono dotate delle necessarie tecnologie, in nome di una inopportuna liberalizzazione. In particolare, il comma 1, lettera b), disciplinando la materia del recupero, non contem-

pla i casi di recupero non corretto, e quindi rischia di offrire scappatoie a chi intenda aggirare le norme di tutela previste dall'ordinamento. Occorre invece scongiurare il rischio di favorire l'offerta di servizi di smaltimento a basso costo, il che vanificherebbe le conquiste ottenute tanto a livello comunitario quanto a livello interno sul piano della tutela dell'ambiente.

D'altra parte, le procedure sullo smaltimento dei rifiuti sono state alquanto snellite, tant'è che per le attività in questione è sufficiente una semplice comunicazione alla provincia. Pertanto, l'assoggettamento dei cosiddetti «mercuriali» alla ordinaria normativa non dovrebbe creare alcun serio problema; oltretutto, proprio ieri il Ministro dell'ambiente ha emanato un'apposita circolare recante chiarimenti interpretativi in materia di definizione di rifiuto, ove si fa presente che i materiali e le sostanze originate da cicli produttivi dei quali il detentore non si disfi o non si voglia disfare, se hanno le caratteristiche delle materie prime secondarie e siano destinate all'impiego di un ciclo produttivo, sono sottoposte al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti. Rimane comunque praticabile la soluzione che vede la trasposizione di quanto previsto dalla circolare in questione in un testo legislativo che, in quanto tale, avrebbe più forza cogente.

Il senatore POLIDORO auspica che, in sede di discussione degli emendamenti, venga individuata una soluzione che consenta di scongiurare i rischi paventati dal senatore Bortolotto. In particolare, al comma 1 dell'articolo unico del disegno di legge n. 4064 si potrebbe inserire un ulteriore capoverso volto a chiarire il significato del termine «disfarsi» in caso di abbandono. Inoltre, al comma 2, le parole: «che possono essere utilmente riutilizzati» potrebbero essere sostituite dalle seguenti: «che sono utilmente riutilizzati»; ciò perché l'espressione utilizzata nel disegno di legge in titolo lascia aperta la strada alla possibilità che i materiali in questione non vengano mai riutilizzati, in realtà, in un ciclo produttivo o di consumo. L'esigenza da tutti avvertita è quindi quella di scongiurare il rischio di danni agli esseri umani o all'ambiente derivanti dal riutilizzo di materiali pericolosi effettuato in modo non corretto.

Il senatore SPECCHIA osserva come il problema della definizione chiara della nozione di rifiuto e del termine «disfarsi» sia avvertito largamente in sede europea, tant'è che alcuni paesi – tra cui l'Italia – sono stati assoggettati a procedura di infrazione. D'altra parte, che il problema sia attuale è testimoniato dagli ordini del giorno approvati tanto dalla Camera dei deputati quanto dal Senato. Resta il fatto che proprio domani scadrà l'ultima proroga relativa ai cosiddetti «mercuriali» senza che sia stata fornita ancora agli operatori ed alla magistratura una chiara interpretazione della nozione di rifiuto e del termine «disfarsi». Di qui l'esigenza di una ultima proroga, come era stato proposto in sede di Commissione dal presidente Giovanelli in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge sulla proroga dei termini di presentazione del MUD, proposta ripresa da alcuni senatori del Gruppo Forza Italia in occasione dell'esame in Assemblea di tale prov-

vedimento. D'altra parte, l'ordine del giorno presentato in Assemblea non sembra idoneo a risolvere la questione, a meno che il Governo non decida subito di emanare un apposito decreto-legge di proroga del regime dei mercuriali, in attesa che venga approvato dal Parlamento uno dei disegni di legge oggi in esame. A tale riguardo, difatti, va osservato che la circolare emanata ieri dal ministro Ronchi, seppur migliorata rispetto alla sua prima stesura, non appare idonea a fornire una inequivoca interpretazione autentica che, come tale, può essere data soltanto con un provvedimento legislativo. Ecco perché alcuni senatori del Gruppo Alleanza Nazionale hanno presentato il disegno di legge n. 4118, avente contenuto analogo al disegno di legge n. 4064.

D'altra parte, la circolare emanata dal ministro Ronchi, nel merito, lascia aperti non pochi problemi: in particolare, laddove si dice che «è, pertanto, richiesta una ragionevole valutazione caso per caso in applicazione della generale disciplina dei rifiuti e dei principi indicati dalle sentenze della Corte di giustizia, comunque vincolanti per l'ordinamento italiano» si lascia nella sostanza spazio ad una valutazione discrezionale che non contribuisce di sicuro a dare certezza agli operatori. Accanto a tale ultima esigenza, peraltro, vi è indubabilmente quella di scongiurare ogni rischio di danni all'ambiente o alla salute umana.

In conclusione è quanto mai opportuno che la normativa in titolo venga esaminata ed approvata quanto prima, mentre il Ministro dell'ambiente, dal canto suo, dovrebbe impegnarsi a proporre una ultima, breve proroga del regime dei mercuriali.

Il senatore LASAGNA richiama l'attenzione del ministro Ronchi sull'opportunità di sostituire al verbo «disfarsi», nel testo della circolare emanata ieri, il verbo «alienare»; ciò perché tale ultimo termine presuppone una intenzione chiara di un soggetto, mentre l'espressione «disfarsi» si presta anche ad altre interpretazioni.

Il senatore MANFREDI fa presente di aver ritirato la propria firma dal disegno di legge n. 4064, non perché sia contrario al tenore dello stesso, ma perché si riserva di presentare un proprio disegno di legge in materia; d'altra parte, aveva evitato di presentare un apposito disegno di legge allo scopo di non pregiudicare l'eventuale deferimento in sede deliberante del disegno di legge n. 4064, il che non è poi avvenuto. Quanto al merito dei provvedimenti in titolo, poi, dovrebbe essere presa in considerazione l'opportunità di disporre, non già una semplice interpretazione autentica dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 22, ma una modifica *tout court* della norma in questione. Per il momento, comunque, si avverte l'esigenza di disporre un'ulteriore proroga del regime dei cosiddetti mercuriali.

Il senatore RIZZI si riserva di prendere la parola in sede di esame degli emendamenti.

Il presidente GIOVANELLI, dopo aver dichiarata chiusa la discussione generale congiunta, fa presente al senatore Manfredi che, al posto

della presentazione di un altro disegno di legge, sarebbe preferibile contribuire al miglioramento dei testi normativi in esame presentando appositi emendamenti. Al riguardo, peraltro, il testo del disegno di legge n. 4064 potrebbe essere perfezionato prevedendo, al comma 1, il caso di abbandono e traendo spunto, per quanto riguarda il comma 2, dal testo del disegno di legge n. 4118 che, in questa parte, sembra più chiaro.

Il ministro RONCHI sottolinea in primo luogo come la questione dell'interpretazione della nozione di rifiuto sia di competenza del diritto comunitario, per cui ogni proposta volta a modificare nella sostanza i contorni di tale nozione dovrebbe essere posta in sede europea. Pertanto, ciò che è possibile fare è semplicemente fornire un'interpretazione chiara ed inequivoca della norma con cui è stata recepita la direttiva comunitaria in materia. D'altra parte, la definizione di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997 è fedelissima a quella di cui alla direttiva comunitaria 91/156, per cui qualsiasi interpretazione forzata di tale definizione comporterebbe una violazione degli obblighi comunitari da parte dell'Italia. Al riguardo, la direttiva comunitaria sopra citata, nonché il decreto legislativo n. 22, stabiliscono che per rifiuto si intende «qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi».

Ecco perché, con la circolare adottata ieri, si è preferito configurare in modo chiaro la portata delle espressioni «si disfa», «obbligo di disfarsi», nonché «abbia intenzione di disfarsi». I due disegni di legge in titolo, invece, mirano a dare una interpretazione del termine «disfarsi». Per altro verso, l'allegato 2B della direttiva comunitaria, identica all'allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997, definisce le attività di recupero così come esse sono effettuate in pratica, per cui una delle difficoltà non facilmente risolvibili è data dal fatto che l'attività in questione viene definita dai citati allegati in modo piuttosto generico. D'altra parte, a prescindere dal fatto che non è ovviamente possibile modificare unilateralmente quanto previsto negli allegati citati, va ricordato che la Corte europea di Lussemburgo, con sentenza del 18 dicembre 1997, ha ribadito il principio che il mero fatto che una sostanza sia inserita in un processo di produzione industriale non la esclude dalla nozione di rifiuto. Di conseguenza, i disegni di legge in titolo non appaiono in linea con tale giurisprudenza la quale, come è evidente, è stata motivata dalla esigenza di evitare elusioni della normativa sul recupero dei rifiuti tali da creare problemi seri all'ambiente o alla salute umana.

Di qui l'opportunità di precisare – come è stato fatto nella circolare emanata ieri – che i materiali e le sostanze originate da cicli produttivi, per essere sottoposte al regime delle materie prime, debbano avere caratteristiche analoghe alle sostanze impiegate nei medesimi cicli di attività industriale. Per altro verso, l'abbandono di rifiuto è stato già indicato come reato dal decreto legislativo n. 22, per cui non sarebbe opportuno prevedere tale fattispecie per fornire una interpretazione autentica del termine «disfarsi». Di per sé, infine, tale locuzione, in quanto riduttiva rispetto alla definizione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 22, porrebbe ulteriori problemi interpretativi.

Non facendosi osservazioni, l'articolo unico del disegno di legge n. 4064 viene adottato quale testo base per la discussione degli emendamenti, il cui termine di presentazione viene fissato per mercoledì 7 luglio 1999 alle ore 12.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente GIOVANELLI fa presente che la seduta già convocata per domani mattina alle ore 8,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 29 GIUGNO 1999

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,40.

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA*

(S. 2853) Sen. D'Alessandro Prisco ed altri – *Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana*

(S. 3986) Sen. Ventucci ed altri. – *Istituzione del distretto autonomo di Roma*
Parere alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica
(Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge S. 2853)

La Commissione prosegue l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 16 giugno scorso.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminati i disegni di legge S. 2853 e S. 3986;

sottolineata l'esigenza – nel quadro degli attuali orientamenti tendenti a valorizzare il principio dell'autogoverno e il sistema delle autonomie – di delineare un assetto istituzionale specifico per Roma, in considerazione del suo peculiare ruolo di capitale della Repubblica e del rapporto esistente tra la città stessa e la Santa Sede,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge S. 2853 con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 14, si ritiene che, al fine di non rinviare la costituzione effettiva della Città metropolitana, il territorio della stes-

sa debba coincidere inizialmente con quello della provincia di Roma; in altri termini le procedure di delimitazione di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo non debbono avere carattere pregiudiziale rispetto alla costituzione della Città metropolitana;

con riferimento all'articolo 15, 4° comma, si ritiene che appartenga alla discrezionalità della legge regionale stabilire se la procedura di consultazione delle popolazioni interessate debba riguardare i soli cittadini dei comuni da istituire o tutti gli elettori delle circoscrizioni interessate dalle modifiche.

Sul disegno di legge S. 3986 il parere è nel senso del suo assorbimento».

La Commissione approva.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Ordinamento federale della Repubblica (C. 5467 cost. Soda, C. 5671 Fontan, C. 5695 cost. Mario Pepe, C. 5830 cost. Governo, C. 5856 cost. Novelli, C. 5888 cost. Crema, C. 5918 cost. Fini, C. 5919 cost. Garra, C. 5947 cost. cons. reg. Toscana, C. 5948 cost. Zeller, C. 5949 cost. Caveri, C. 6044 cost. Follini)

(Parere alla I Commissione della Camera dei deputati)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 23 giugno scorso.

Il Presidente Mario PEPE, affrontando la questione della riforma della struttura del Parlamento, sottolinea come non si debba sottovalutare la funzione positiva svolta, nel nostro ordinamento costituzionale, dal bicameralismo, in termini di maggiore ponderazione ed arricchimento dei processi decisionali. È quindi, a suo avviso, opportuno mantenere una struttura bicamerale, nella quale però trovi posto una seconda Camera a composizione mista, che contemperi le esigenze di rappresentanza diretta dei cittadini con quelle di un forte raccordo con le autonomie territoriali.

Il senatore Guido DONDEYNAZ concorda con il Presidente in ordine all'opportunità di mantenere la struttura bicamerale del Parlamento, con una seconda Camera a composizione mista, che possa costituire un momento di passaggio per arrivare, in una fase ulteriore, ad una forma più completa di rappresentanza territoriale. A suo avviso il bicameralismo deve infatti basarsi su una differenziazione di funzioni e su un forte raccordo con le autonomie territoriali. Passando allo schema di proposta di parere presentato alla Commissione nella seduta del 23 giugno scorso, egli ritiene che la lettera A) di tale schema debba essere integrata nel senso di evidenziare la necessità di un profondo ripensamento dell'articolo 2 del disegno di legge governativo, che sancisce una

equiordinazione, a suo giudizio inaccettabile, tra una molteplicità di soggetti di governo del territorio, laddove il sistema federale dovrebbe invece imperniarsi essenzialmente sulle regioni. Con riferimento alla lettera B) della bozza di proposta di parere egli chiede che la Commissione dia il giusto rilievo alle posizioni che diverse regioni a statuto speciale hanno espresso in ordine alle procedure di approvazione e di modifica dei propri statuti, anche se certamente per taluni profili è auspicabile che si dia spazio a forme più semplici, valorizzando ad esempio le procedure previste per l'adozione delle norme di attuazione. Quanto poi alla questione del riparto delle materie normative (lettera C) dello schema di proposta di parere), è suo convincimento che sia ancora troppo ampio l'elenco delle competenze che si vogliono, sia pure in una logica di tassatività, mantenere in capo allo Stato. Con riferimento alla lettera D) avanza perplessità sulla previsione, peraltro in termini non del tutto chiari, dei poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienza da parte delle regioni e degli enti locali: tale configurazione dei poteri sostitutivi appare in contrasto con il principio della pari dignità che, in un contesto federalista, non può non essere riconosciuta alle regioni. Ritiene inoltre necessario un approfondimento sul problema dei rapporti tra regioni ed Unione europea, in particolare per quanto concerne la valorizzazione del ruolo delle regioni medesime nella cosiddetta fase ascendente del processo normativo comunitario. Infine, egli afferma di non essere contrario alla realizzazione di riforme parziali, ma ciò deve avvenire senza perdere di vista le connessioni generali; è quindi a suo avviso necessario che alla crescita del sistema delle autonomie corrisponda un coerente ridisegno della organizzazione amministrativa dello Stato.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto), *relatore per i profili attinenti alle regioni a statuto speciale*, premesso che presso la Commissione affari costituzionali della Camera è in corso di elaborazione da parte del comitato ristretto un apposito testo che unifichi i vari progetti di legge presentati, ritiene opportuno che la Commissione si esprima possibilmente su tale testo, sul quale si riserva quindi di intervenire in un momento successivo.

Il Presidente Mario PEPE precisa che la Commissione ha incentrato il proprio esame, attraverso la bozza di proposta di parere presentata nella scorsa seduta, sul testo governativo in previsione di tempi molto ristretti per l'espressione del parere. Naturalmente, ove il sopravvenuto rinvio dell'esame in Assemblea consentisse la predisposizione e l'adozione da parte della Commissione affari costituzionali di un testo unificato, il parere della Commissione sarà riferito a tale testo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 29 GIUGNO 1999

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 14,50.

(R029 000, B60^a, 0022^o)

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 29 GIUGNO 1999

Presidenza del Vice Presidente

Luciano CAVERI

indi del Presidente

Vincenzo CERULLI IRELLI

Intervengono il Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, professoressa Nadia Masini, il Sottosegretario di Stato per l'interno, dottor Alberto La Volpe, il Sottosegretario di Stato all'università e alla ricerca scientifica e tecnologica, ingegner Antonino Cuffaro.

La seduta inizia alle ore 13,40.

Pubblicità dei lavori

(R033 004, B31^a, 0037^o)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente* propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo recante «Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione dell'ente «Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci» in fondazione», ai sensi dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, B31^a, 0036^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo il 23 giugno 1999.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, comunica che la VII Commissione Cultura della Camera dei deputati ha trasmesso in data odierna le osservazioni sul provvedimento in esame.

La senatrice Anna Maria BUCCIARELLI (DS-U), *relatore*, intervenendo in merito agli emendamenti presentati (vedi allegato 2) alla proposta di parere depositata (vedi allegato 1), esprime parere favorevole sugli emendamenti Duva 1 e 2. Relativamente poi alle osservazioni formulate dalla Commissione di merito della Camera, fa presente che le disposizioni del provvedimento in esame modificano alcuni articoli del testo unico in materia di pubblica istruzione e pertanto occorrerà considerare anche tali modifiche in sede di riformulazione del medesimo testo unico. Quanto poi alla proposta di garantire le agevolazioni fiscali previste per enti lirici ai soggetti sostenitori della fondazione «Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci», osserva che appare opportuno rinviare per tali aspetti alla disciplina generale sul regime fiscale delle fondazioni. Inoltre fa notare che il provvedimento in esame disciplina gli aspetti generali della fondazione «Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci», rinviando per aspetti specifici alle future deliberazioni degli organi attuali.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U), dichiarandosi soddisfatto per il parere favorevole sugli emendamenti a sua firma, fa presente l'opportunità di introdurre spazi temporali più ampi per la fase durante la quale il consiglio di amministrazione in carica sarà chiamato a provvedere agli adempimenti necessari per garantire la trasformazione dell'ente Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci in fondazione. Pur non avendo ritenuto opportuno presentare uno specifico emendamento, reputa necessario segnalare tale aspetto affinché se ne tenga conto nelle fasi successive *dell'iter* del provvedimento.

La Commissione approva, con distinte deliberazioni, gli emendamenti Duva 1 e 2.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, pone in votazione il parere quale risulta dagli emendamenti approvati (vedi allegato 3).

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0033^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato il 22 giugno 1999.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, comunica che nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è convenuto che – relativamente a ciascun dicastero – vi siano interventi introduttivi da parte di alcuni colleghi, ai fini della integrazione della relazione.

Il deputato Paolo PALMA (PPI) intervenendo ai fini della integrazione della relazione per la parte relativa all'amministrazione periferica e al ministero per gli affari esteri, fa presente che l'articolo 11 del provvedimento in esame istituisce l'ufficio territoriale del Governo. Osserva come, a tal fine, le prefetture vengano trasformate in uffici territoriali del Governo, cui fa capo l'intera amministrazione periferica dello Stato salvo alcune eccezioni quali gli organi periferici dei ministeri giustizia, difesa, beni culturali, tesoro, finanze e pubblica istruzione.

Ritiene la suddetta norma di sicuro interesse innovativo; peraltro tale previsione è stata già prefigurata nell'atto Camera 5210 intitolato non casualmente «legge quadro sul funzionario di governo nel territorio nazionale» presentato il 31 agosto 1998.

Trattasi di una previsione importante in quanto mette in linea il nostro Paese con gli indirizzi di riforma dei pubblici poteri presenti negli altri Paesi dell'Unione Europea in cui la figura del rappresentante dello Stato nel territorio assume un ruolo fondamentale nel raccordo tra il centro e le periferie, e ciò anche in Paesi a struttura federale come la Repubblica Tedesca.

Questa previsione lascia però aperti alcuni problemi.

Evidenzia in primo luogo la questione della quantità, vale a dire la individuazione delle strutture periferiche dello Stato che verranno ricomprese nell'ufficio territoriale il quale dovrebbe configurarsi come l'unico titolare di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici (comma 2).

Segnala altresì l'ulteriore problema di considerare o meno una rappresentanza unitaria del governo nel territorio – utilizzando a tal fine la stessa logica del successivo articolo 12 relativo agli affari esteri – almeno sul piano di tutte le attività amministrative, escludendo quindi solo le attività connesse alla difesa e alla giustizia per le loro peculiarità inerenti al potere autonomo e ai livelli non periferici, che caratterizzano tali apparati dello Stato.

Osserva inoltre che una soluzione di tal genere consentirebbe al Governo di presentarsi in maniera unitaria e compatta nel dialogo, nel raccordo, nella collaborazione e nel supporto con le Regioni e con gli enti locali. Sulla base di questo testo rientrava nell'ufficio territoriale solo la motorizzazione, le sezioni del demanio statale del genio civile e le sezioni provinciali dei provveditorati alle opere pubbliche. Solo ambiti limitati e di natura per lo più residuale. Fa notare che cambiare nome alle prefetture, per sommare competenze peraltro marginali è senz'altro eccessivo. Ritiene che una riforma seria in tal senso non possa nascere sulle mediazioni degli specifici interessi di singoli ministeri.

Aggiunge che un terzo problema è relativo al soccorso di emergenza e alle politiche di protezione civile. Invita a tal proposito la Commissione a riflettere attentamente sulla organizzazione della istituenda agenzia della protezione civile ai sensi degli articoli 74 e 75 del presente decreto legislativo.

L'istituzione dell'Agenzia deve essere accompagnata dalla consapevolezza di assicurare sempre il soccorso pubblico nelle migliori condizioni possibili e con forti responsabilità operative. L'esperienza insegna

che il fulcro del sistema della protezione civile rimane il prefetto, per le sue capacità direzionali, per la possibilità di disporre dei poteri di ordinanza contingibile e urgente, per il fatto di avere funzionari culturalmente formati alla pronta reperibilità ed infine per il fatto che al supporto del prefetto ricorrono sempre più soggetti istituzionali individuati come responsabili dalle diverse leggi di settore. Un esempio è dato dagli avvenimenti di questi ultimi anni in occasione dell'alluvione in Piemonte o della frana di Sarno. Sarebbe pertanto opportuno, nell'articolo in esame o in quelli riguardanti l'Agenzia, trovare un coordinamento di sistema sulle funzioni e sulle responsabilità dei diversi soggetti preposti all'intero sistema della protezione civile rimuovendo gli spazi grigi del decreto legislativo 112/98.

Segnala che un ulteriore problema è costituito dalla vaghezza del comma h) laddove non si definisce con sufficiente precisione l'unitarietà della gestione dell'ufficio territoriale in riferimento al personale ad esso preposto.

All'interno del nuovo ufficio territoriale del governo le linee istituzionali di funzionamento devono essere improntate infatti a logiche di direzione o di responsabilità e di indirizzo piuttosto che di coordinamento, secondo i principi contenuti nella legge 59/97, altrimenti si rischia la parcellizzazione delle politiche pubbliche. Un punto importante dell'articolo 11 è l'identificazione fra il prefetto del capoluogo o della regione e il commissario di governo. Non solo ciò determina una semplificazione del quadro istituzionale ma costituisce anche un modo chiaro ed inequivoco delle modalità del raccordo tra governo nazionale e organi regionali. A tale proposito invita a precisare nel testo se anche gli uffici periferici regionali dell'amministrazione dello Stato (opere pubbliche, tesoro) debbano confluire nell'ufficio territoriale del governo di livello regionale secondo la logica del comma 2 del presente decreto e della più generale esigenza di unicità e omogeneità nelle relazioni interistituzionali tra differenti livelli di governo. In conclusione, ribadendo l'importanza del provvedimento e sottolineando il grosso sforzo prodotto dal governo per il riordino e l'ammodernamento dell'amministrazione periferica, considera opportuno sottoporre all'attenzione della Commissione alcune riflessioni finali e proposte di modifica.

Al comma 1 invita a considerare l'opportunità di un cambiamento del nome alle prefetture, dizione storicamente affermata, sintetica e conosciuta in tutta l'Unione europea. Anche nel recente passato la prefettura è stata sede di numerose e diversificate funzioni pubbliche riconducibili all'amministrazione generale dello Stato in periferia, ma ha mantenuto intanto la denominazione.

Propone poi al comma 2 di valutare se non sia il caso, sulla base dei noti principi della legge n. 59 del 1997 (articoli 3 e 4), di giungere ad una amministrazione periferica con interlocutore unitario (il prefetto) nei confronti degli altri livelli di governo, sia presso la Regione che presso gli enti locali.

Al comma 3 ritiene sufficiente precisare che il prefetto del capoluogo di regione assume le funzioni di commissario di governo e non «anche» di commissario di governo. Si dovrebbe altresì valutare, se non

sia opportuno assorbire l'ufficio del commissariato di governo in quello della prefettura del capoluogo di regione per evidenti motivi di sinergie istituzionali e di semplificazione.

Prosegue, in merito al comma 4, invitando ad una maggiore chiarezza sulle regole di funzionamento dell'ufficio territoriale e sulle responsabilità di direzione e di indirizzo del prefetto. Va cioè temperata l'esigenza di salvaguardare le competenze tecniche con l'esigenza dell'unitarietà dell'indirizzo. Più in generale appare opportuno formalizzare taluni poteri che attualmente i prefetti svolgono in via informale ma con grande impegno, quali quelli finalizzati al perseguimento della coesione e della mediazione sociale ai fini delle politiche di sviluppo locale.

Bisognerebbe altresì far emergere l'importanza del ruolo del prefetto, anche su richiesta, a supporto delle regioni e degli enti locali, soprattutto quelli di minori dimensioni e capacità, anche in materia di integrazione europea.

Considera poi opportuno, infine, definire il prefetto oltre che rappresentante del governo, anche rappresentante della Repubblica sul territorio, con ciò riconoscendo una situazione di fatto che ha reso sempre più il prefetto non funzionario di parte ma cerniera del sistema istituzionale in periferia.

In merito agli articoli 12 e 13 sottolinea che il Ministero degli affari esteri non è interessato dal conferimento di funzioni di cui al decreto legislativo 112/98; tuttavia sussistono importanti motivi per il suo riordino al fine di restituire al ministero una posizione centrale nella cura dei rapporti internazionali che riguardano gli interessi politici, economici e commerciali del nostro Paese.

Il presente schema di decreto non prevede alcuna abrogazione per il Ministero degli affari esteri.

Ricorda che attualmente è in discussione al Senato un provvedimento recante il riordino della carriera diplomatica che delinea una nuova figura professionale del diplomatico che andrebbe coordinata con la nuova organizzazione del Ministero.

Illustra quindi il primo comma dell'articolo 12 che stabilisce le funzioni e i compiti del Ministero in riferimento alla protezione estera dello Stato. Fanno eccezione le funzioni inerenti alla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea e all'attuazione delle relative politiche che vengono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tra le attribuzioni di competenza degli Esteri è previsto che sia compito fondamentale del ministero assicurare la coerenza delle attività internazionali europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi del governo in materia di politica internazionale. Rileva che rispetto all'assetto vigente lo schema di decreto legislativo attribuisce con maggiore chiarezza a ciascuna amministrazione specifiche competenze riguardanti i rapporti con l'Unione Europea e con le organizzazioni internazionali di settore. Tale compito lascia altresì inalterato il ruolo di coordinamento del Dipartimento per le politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio.

Osserva inoltre come il Ministero degli esteri si viene a configurare come il soggetto istituzionale di coordinamento di tutte le attività internazionali, anche europee, con gli obiettivi nazionali.

Prosegue sottolineando come rimanga comunque di competenza primaria del Ministero degli esteri la rappresentanza della posizione italiana nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) nonchè la conduzione di tutti i negoziati per l'attuazione dei trattati dell'Unione Europea.

Fa presente infine che mentre l'articolo 13 fissa l'ordinamento del suddetto Ministero confermando la vigente disciplina, è noto che la «Farnesina» sta procedendo ad una nuova organizzazione della struttura per aree geografiche. Conseguentemente non risulta chiaro quale sia il criterio con cui il comma 1 dell'articolo 13 preveda un massimo di venti direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Tale previsione andrebbe raccordata con lo schema di regolamento sull'organizzazione degli uffici dirigenziali centrali della Farnesina, così come approvata dal Consiglio dei ministri il 30 aprile scorso che estende il numero delle direzioni generali da sei a tredici.

Il deputato Luigi MASSA (DS-U) intervenendo ai fini della integrazione della relazione per la parte relativa al Ministero dell'interno e alle disposizioni in materia di Agenzia di protezione civile, premette che nello schema di decreto legislativo recante la riforma dell'organizzazione del Governo le questioni che si riferiscono al Ministero dell'interno sono comprese negli articoli 11 (Titolo III – amministrazione periferica – ufficio territoriale del governo), 14 (Titolo IV, capo II – attribuzioni del ministero), 15 (ordinamento), 74 (Titolo V, capo IV – agenzia di protezione civile), 75 (vigilanza sull'agenzia), 76 (compiti dell'agenzia), 77 (organi), 78 (commissione grandi rischi e comitato operativo della protezione civile), 79 (fonti di finanziamento), 80 (personale), 81 (primo inquadramento del personale), 82 (norme finali e abrogazioni). Ricorda che originariamente il ministero riassumeva le funzioni e i compiti dell'amministrazione interna dello Stato, ponendosi come dicastero chiave del sistema amministrativo: è intervenuta successivamente una graduale modificazione del ministero attraverso numerosi trasferimenti di materie ad altre strutture ministeriali (giustizia, sanità, beni culturali) o alle regioni e al sistema delle autonomie locali. Sottolinea al riguardo il grande processo di cambiamento culturale che si è verificato negli anni, nei processi e nelle valutazioni politiche, e che ha coinvolto un dicastero da sempre al centro delle attenzioni e delle suggestioni politiche e popolari. Si tratta di un lungo processo che nasce dall'uscita delle nostre istituzioni dall'assolutismo, sin dal tempo dello statuto albertino (con la decisione dell'allora ministro sabardo Pinelli di riorganizzare i servizi di polizia denominandoli Pubblica sicurezza), che si accompagna alla formazione dello Stato unitario e poi, dopo la parentesi del ventennio fascista, alla ricostruzione dello stato democratico. Tale processo si è sviluppato sempre in coerenza con le scelte dei governi e dei parlamenti di mantenere una forte impronta centralista, giustificata spesso con l'esigenza di garantire l'unitarietà dello Stato e quindi un identico livello di

garanzia dei diritti civili, sociali, politici e delle opportunità economiche per tutte le aree territoriali e per la generalità dei cittadini.

Contro tale sistema centralista le voci di dissenso sono sempre state minoritarie seppur importanti: ricorda a tal proposito i costituenti popolari prima, tutto il movimento autonomista degli enti locali guidati dalla sinistra sin dagli anni Settanta o le minoranze federaliste pur culturalmente significative. Dalla fine degli anni Ottanta le esigenze di decentramento si trasformano, gradualmente ma con sempre maggior vigore e consenso, in richieste di trasformazione federale dello stato unitario. Nel nord del Paese, tale richiesta (estremizzata da una forza organizzata per la prima volta rilevante nel panorama politico italiano) viene accolta da consistenti percentuali di elettori come principale risposta alla inefficienza dell'amministrazione statale e alla crisi dei partiti politici. La prima riforma rilevante – di cui solo in seguito la politica che pur la promosse ebbe piena contezza – fu quella del sistema delle autonomie locali. Con la legge n. 142 del 1990 per la prima volta, l'ente generale di rappresentanza delle esigenze del territorio diventa il comune. Spettano ad esso tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale (tanto nei settori tradizionali dei servizi sociali e dell'assetto e utilizzazione del territorio, quanto – importante novità – in quello dello sviluppo economico). Per la prima volta si stabilisce con una legge di principi che non può essere modificata senza espressa ed esplicita deliberazione del Parlamento, che le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome e come tali rappresentano la rispettiva comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo. Dal 1990 in poi si avvia un processo di graduale autonomizzazione del sistema locale dallo Stato che arriva a sancire nel voto espresso dalla Camera sul testo della commissione bicamerale per le riforme costituzionali – e ora ripreso dal progetto del governo sul federalismo in Costituzione – la piena parità tra lo Stato, le regioni, le province ed i comuni. In tal modo si usciva definitivamente dallo schema tradizionale, in vigore dal 1970 – data in cui entrarono in vigore le regioni - che vedeva di solito i comuni alleati con lo Stato centrale visto come un autorevole argine al neocentralismo e allo strapotere - spesso scarsamente efficiente – delle regioni.

Le ulteriori decisioni parlamentari già cogenti (legge delega n. 59 del 1997 e decreti legislativi di attuazione) hanno trasformato profondamente il rapporto tra lo Stato, le regioni, le autonomie locali e quelle funzionali, ponendo l'esigenza di trovare modelli istituzionali che consentano il concerto tra i poteri autonomi che, se rappresentano un fattore di crescita esponenziale della democrazia decidente, è pur vero che possono innescare conflitti, non solo istituzionali, molto forti e pericolosi. Se è oramai accettato universalmente il principio che gli interessi e i valori generali delle popolazioni debbano essere garantiti da una pluralità di soggetti istituzionali e, come avverte anche la Comunità europea, in particolare dalle istituzioni più prossime ai cittadini, è altrettanto vero che questi interessi e valori debbono venire soddisfatti nel modo più unitario e uniforme possibile, essendo la Repubblica una e indivisibile. I principali tra questi diritti sono certamente quelli connessi alla sicurezza

dei cittadini (nella vita civile e sociale, intesi come ordine e sicurezza pubblica; nella vita sul territorio, intesa come sicurezza dell'ambiente di vita e come protezione civile; nella tutela della sfera delle libertà individuali e collettive). Non minori sono altri diritti quali quelli economici e sociali intesi come questioni strettamente connesse con la governabilità del Paese. Il processo federalista potrà essere tale solo se sostanziato da un vero e forte federalismo fiscale. Ma se così sarà, resteranno comunque - in particolare nella fase non breve di prima applicazione delle riforme - sacche importanti di non sviluppo con prodotti interni lordi insufficienti a garantire i livelli minimali comuni dei servizi essenziali in quei dati territori. E per garantire le pari opportunità e gli interessi rilevanti dei cittadini non si potrà prescindere da un'azione di sintesi tra il governo, le regioni e la galassia delle autonomie locali. Tale azione di sintesi dà vita a quella «politica interna» che non può che poggiarsi su strumenti operativi adeguati costituenti la rete di governo.

E a queste considerazioni pare ispirarsi la proposta del Consiglio dei ministri, sia per quanto concerne la riforma della Presidenza del consiglio, sia per il ministero dell'interno. Richiama entrambi i provvedimenti poichè, rispetto alla politica interna, sono strettamente connessi. Negli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento di riordino della Presidenza sono individuate le funzioni caratteristiche della stessa. E fra queste resta fondamentale la collocazione della Presidenza come centro del sistema di relazioni essenziali per l'orientamento e la direzione del governo nell'ambito di un sistema istituzionale di relazioni sia con il Parlamento che con gli altri organi costituzionali, ma anche con le istituzioni europee, con gli altri Paesi e con il sistema delle autonomie. Lo Stato quindi, secondo la legge n. 59 del 1997 e i processi in atto, deve essere immaginato come una figura geometrica complessa: essa avrà due vertici, verso l'alto e verso il basso, a cui tenderanno i diversi apparati settoriali e al centro opererà un motore trasversale, che animerà e regolerà i diversi settori. Questo motore centrale sarà rappresentato dalla Presidenza del consiglio dei ministri che, perdendo dipartimenti e funzioni gestionali, assumerà con sempre maggior forza il ruolo di regia complessiva della funzione pubblica statale. I due vertici verso cui i settori tenderanno ad unirsi, saranno i ministeri degli affari esteri e degli affari interni. In alto, opererà il ministero degli affari esteri, che instaurerà rapporti con i *partner* e con gli altri paesi stranieri, nonchè con gli organismi sovranazionali (CE, Onu, Osce, Nato, ecc.) coordinando i terminali dei settori dello Stato verso l'estero. In basso, opererà il ministero che dovrà rappresentare lo Stato e le sue interconnessioni con l'estero, verso le regioni e le autonomie locali.

Questo ruolo di ambasciatore dello Stato verso il sistema regionale e delle autonomie locali dovrebbe essere meglio specificato, almeno a livello di enunciazione, magari con un comma 1 da anteporre al testo. Ritiene comunque ovvio tale profilo se si tiene conto del fatto che gli uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11 sono parte integrante dell'organizzazione periferica del ministero (insieme alle questure e alle strutture periferiche del corpo nazionale

dei vigili del fuoco) ai sensi del secondo comma dell'articolo 15 dello schema di decreto sul riordino dei ministeri.

Le funzioni e i compiti esplicitamente spettanti al ministero sono indicati al primo comma dell'articolo 14 e si riassumono nel garantire la regolare costituzione e funzionamento degli organi degli enti locali nonché delle funzioni statali da questi esercitate; nel garantire l'ordine e la sicurezza pubblica; nell'attuare politiche di protezione civile emettendo anche apposite ordinanze; nel tutelare i diritti civili, di cittadinanza, di immigrazione, di asilo e difesa civile. Reputa opportuna qualche puntualizzazione formale del testo in merito al soccorso pubblico, alla prevenzione degli incendi, che dovrebbero connettersi più strettamente con le politiche di protezione civile.

Relativamente alla questione connessa alla protezione civile, ricorda che in questi giorni è stato aperto un confronto. L'ipotesi indicata nel testo del governo rappresenta una mediazione tra posizioni nettamente divaricanti: le une intese a portare tutte le competenze in varia misura connesse all'interno dell'agenzia di protezione civile; le altre tendenti a mantenere gran parte di tali competenze nell'ambito del ministero. In sostanza, si ipotizza che il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dipenda gerarchicamente dal ministero dell'interno ma funzionalmente dall'agenzia (articolo 74, comma 3) limitatamente alle attività di protezione civile. Le funzioni attualmente attribuite al ministero in materia di protezione civile e servizi antincendio, restano in parte di competenza diretta del ministero che li esercita attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 14, comma 3), e in parte vengono trasferiti all'agenzia, insieme a quelli attualmente di competenza del dipartimento della protezione civile istituito presso la Presidenza del consiglio ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Esprime perplessità su tale ripartizione. Considerando che tale materia non è materia delegata quindi il Governo non sembra poter intervenire in tal senso, appare necessario procedere nella redazione di un testo unico delle norme relative tanto alla protezione civile come alla prevenzione e spegnimento degli incendi, che riordini complessivamente la materia. È evidente quindi che, al fine di un esito positivo del progetto, molto dipenderà dalla capacità di esercizio dei poteri di indirizzo sull'attività dell'agenzia che restano di competenza del ministro dell'interno, più che non dalle norme dell'apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 che –pur essendo vigente la deroga alla disciplina generale rivista specificatamente all'articolo 10- dovrà comunque essere emanato nel rispetto della normativa specifica contenuta nel provvedimento in discussione. Si rimette alla Commissione sia per la proposta – da alcune parti avanzata – di una collocazione del corpo nazionale all'interno dell'agenzia, sia per l'inserimento tra le competenze dell'agenzia anche di quelle oggi attribuite al dipartimento per i servizi tecnici nazionali.

Segnala infine tre ordini di problemi. In primo luogo, richiama l'attenzione sul futuro delle competenze attualmente riconosciute alla direzione generale dei servizi dei culti, relative ai rapporti tra lo Stato e le diverse confessioni religiose e la gestione del fondo per gli edifici di

culto. Ritiene che la questione possa risolversi mantenendo le competenze in capo al ministero ma considerandole parte integrante della voce «tutela dei diritti civili». In secondo luogo, relativamente all'ufficio territoriale del governo (articolo 11) reputa opportuno premettere un comma che espliciti meglio il ruolo complessivo di rete di governo degli uffici. Inoltre suggerisce una diversa formulazione del quinto comma dell'articolo 11. Dal testo traspare che numerose competenze delle amministrazioni periferiche degli esteri, giustizia, difesa, tesoro, finanze, pubblica istruzione, beni ed attività culturali, sono sottratte all'azione di coordinamento uniforme in un dato territorio rispetto alle esigenze complessive di governo locale territorialmente espresse. Se appare evidente che taluni procedimenti amministrativi debbono rimanere strettamente legati ai ministeri di *line*, è pur vero che ciò non viene messo in discussione dal rispetto di un'esigenza di coordinamento generale delle politiche. Per tale motivo propone una riformulazione del quinto comma dell'articolo 11, magari con la costituzione di una conferenza permanente dei servizi coordinata dal prefetto e a cui partecipino i responsabili degli uffici periferici di quei ministeri, che sia cogente rispetto alle questioni generali di coordinamento delle politiche del governo sul territorio provinciale e regionale. In terzo luogo fa notare che il ministero dell'interno sarà organizzato in dipartimenti, il cui numero, secondo la previsione dell'articolo 15, comma 1, non potrà essere superiore a quattro. La previsione appare congrua. Pur non essendo oggetto di esame gli aspetti organizzativi interni del ministero, reputa necessaria qualche riflessione. Il riferimento ad un dipartimento che potrebbe essere definito di politica interna (a cui facciano riferimento gli uffici territoriali del governo e le competenze relative alla tutela dei diritti civili), ad un dipartimento relativo all'ordine e la sicurezza pubblica, ad un dipartimento che faccia riferimento alla protezione civile, senza anticipare nulla circa la futura organizzazione ministeriale, lascia intendere che la previsione di cui all'articolo 15 è da ritenere sufficiente.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la promozione del trasferimento e della diffusione delle tecnologie per la mobilità dei ricercatori» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31*, 0037°)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato il 23 giugno 1999.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale. Comunica altresì che il deputato Fabrizio Bracco, relatore, depositerà la proposta di pare-

re entro le ore 10 di mercoledì 30 giugno; il termine per gli emendamenti e le proposte di parere alternativo è fissato per giovedì 1° luglio prossimo ore 11.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) e 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Esame e rinvio)

(R139 b00, B31*, 0038*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Franco FRATTINI (FI), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame riguarda una materia complessa che nasce da riformulazioni successive alla riforma dell'ordinamento e delle funzioni della Corte dei conti nonché dalle disposizioni di riordino dei servizi di controllo interno e dalle disposizioni relative alle strutture di collaborazione con gli organi di direzione politica. Il testo del Governo rielabora le norme in questione definendo così uno schema unitario che appare condivisibile.

Viene introdotta la distinzione tra controlli in funzione collaborativa con gli organi di decisione politica e amministrativa e controlli in funzione repressiva, finalizzati a segnalazioni di attività contrarie agli obiettivi generali di efficienza, di efficacia e di economicità delle pubbliche amministrazioni. Alle diverse tipologie di attività di controllo corrisponde una diversa articolazione delle relative strutture al punto che l'appartenenza all'una esclude l'appartenenza all'altra. Il provvedimento individua quattro diverse forme di controllo interno, la prima relativa al controllo di regolarità amministrativa e contabile; la seconda concernente il controllo di gestione, la terza relativa alla valutazione del personale dirigenziale, la quarta relativa alla valutazione e al controllo strategico. Il testo del Governo indica i principi generali in merito alla organizzazione del sistema dei controlli prevedendo la natura vincolante degli stessi solo per le amministrazioni statali centrali. Si riconosce invece alle altre amministrazioni pubbliche di cui al decreto n. 29 del 1993 la possibilità di derogare con provvedimento motivato a quei principi generali. A tal proposito invita la Commissione a valutare l'opportunità di tale previsione per le amministrazioni pubbliche diverse dai ministeri, alle quali sembra riconoscersi la possibilità di sottrarsi al nuovo sistema dei controlli. Per quanto riguarda le diverse tipologie di controllo, osserva che attraverso il controllo strategico si esercita una funzione di supporto all'organo di indirizzo politico a differenza di quanto accade per il controllo di gestione e per la valutazione del personale con incarico dirigenziale. In quest'ultimo caso infatti il controllo è a supporto dei vertici dirigenziali amministrativi. Per le verifiche di regolarità amministrativa e contabile, l'articolo 2 rinvia ai principi generali della revisione aziendale e stabilisce che le stesse verifiche debbano effettuarsi a consuntivo

in modo da evitare la paralisi dell'azione amministrativa nella fase del controllo. Esprime poi perplessità sulla abrogazione – prevista all'articolo 3 del provvedimento – dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 che prescrive per le gestioni fuori bilancio un controllo amministrativo-contabile rafforzato. A tal proposito osserva che con la disposizione di cui all'articolo 24 della legge n. 559 si intese da un lato sopprimere le gestioni fuori di bilancio, ritenute in contrasto con il principio di trasparenza amministrativa, e dall'altro far sopravvivere alcune gestioni minori (beni confiscati, casse conguaglio) sottoponendole ad un controllo della Corte dei conti. Tale controllo ha consentito la rilevazione di situazioni di grave irregolarità di gestione amministrativo-contabile. Aggiunge che la previsione abrogativa dell'articolo 24 della legge n. 559 del 1993 non sembra trovare alcuna rispondenza nella legge delega. Occorre infatti distinguere il profilo del riordino degli organi di controllo interno dal profilo abrogativo di disposizioni contenute in una legge statale che assoggetta al controllo amministrativo-contabile della Corte dei conti le gestioni fuori bilancio. Con il provvedimento in esame l'organo controllato, e quindi il Governo, abroga una delle funzioni del proprio controllore, in assenza di una espressa previsione della legge delega. Inoltre fa notare che precedenti Governi hanno cercato di introdurre in due diverse occasioni disposizioni dirette ad abrogare l'articolo 24 della legge n. 559. In entrambe le occasioni il Parlamento ha ritenuto opportuno respingere la proposta abrogativa del Governo ritenendo necessario il controllo per le gestioni fuori bilancio. Propone pertanto di segnalare al Governo in sede di parere l'opportunità di eliminare la disposizione abrogativa in questione. Fa poi presente che l'articolo 4 dello schema di decreto prevede la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui si stabiliscono i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione. L'articolo 5, in merito alla valutazione del personale con incarico dirigenziale, introduce una norma di particolare rilevanza. La valutazione attraverso strutture di controllo interno rappresenta il presupposto per l'emersione della responsabilità dirigenziale e quindi per la valutazione della conformità delle prestazioni dirigenziali agli obiettivi indicati nella direttiva annuale dei ministri. La disposizione dell'articolo 6 è relativa alla valutazione e al controllo strategico concernenti la congruenza tra gli obiettivi impartiti dall'autorità politica e le scelte operative effettuate dai dirigenti. La norma appare strettamente connessa alla disposizione sulla valutazione del personale dirigenziale di vertice che rappresenta il diretto destinatario delle direttive ministeriali. Il capo II del provvedimento disciplina gli strumenti di controllo interno affidati alla Presidenza del Consiglio. A tal proposito l'articolo 7 prevede la costituzione di una banca dati pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione e attraverso cui sarà possibile interconnettere le procedure di controllo. Presso la stessa Presidenza del Consiglio è inoltre istituito un organismo collegiale e un osservatorio per l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno. Si intende pertanto affidare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il monitoraggio costante del sistema dei controlli nella pubblica amministrazione. Dopo aver illustrato l'articolo 8 concernente le

direttive annuali dei ministri per la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello, e l'articolo 9 relativo ai sistemi informativi necessari per raccogliere presso ciascuna amministrazione i dati finalizzati alle valutazioni del personale, fa notare che il capo III affronta il tema della qualità dei servizi pubblici. L'intervento appare opportuno visto che il provvedimento concerne le direttive del Presidente del Consiglio relative alle Carte dei servizi che indicano gli standard qualitativi per i servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. A tal proposito osserva che in tale materia non viene introdotta una rilegificazione ma permane il rinvio ad atti di natura amministrativa quali le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri. Conclude evidenziando tre ordini di problemi. In primo luogo, all'articolo 1, comma 4, si prevede l'inapplicabilità delle disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi per le attività di valutazione e controllo strategico. Considerando che tale attività attengono al procedimento di valutazione dei dirigenti di vertice, appare inopportuno precludere proprio a tale categoria la possibilità di accedere agli atti del procedimento di valutazione di propria pertinenza. In secondo luogo, fa notare – relativamente alle verifiche di regolarità amministrativa e contabile per le quali si rinvia ai principi generali della revisione aziendale – che occorre chiarire se il rinvio è da intendersi ai principi generali del codice civile o ad altre disposizioni normative, mancando una normativa quadro su tale materia. In terzo luogo, esprime perplessità sulla previsione dell'articolo 5 secondo cui la valutazione del personale con incarico dirigenziale ha periodicità di norma annuale. Ricorda a tale proposito che la valutazione è necessaria sia per la conferma o meno degli incarichi dirigenziali, sia per il riconoscimento degli incentivi economici che vengono attribuiti con cadenza annuale. La possibilità di valutazioni non necessariamente annuale potrebbe portare a riconoscere al dirigente l'incentivo economico anche per gli anni in relazione ai quali non è intervenuta alcuna valutazione. Relativamente poi all'osservatorio di cui all'articolo 7, reputa necessaria una maggiore specificazione dei compiti non essendo chiariti nel testo nè la sede, nè la composizione nè la modalità della composizione dello stesso osservatorio. Quanto all'articolo 11 che al comma 3 prevede una struttura di coordinamento della Presidenza del Consiglio per l'attuazione delle direttive sulla qualità dei servizi pubblici, fa notare che è prevista la possibilità di affidare tale struttura ad un soggetto privato da scegliersi con gara europea ad assistenza tecnica. Invita a considerare l'opportunità di coordinare la disposizione in questione con il provvedimento relativo all'ordinamento della Presidenza del Consiglio in cui non si fa alcun riferimento ad una struttura – quale la struttura di cui all'articolo 11 del provvedimento in esame - che coordina e fornisce supporto operativo a tutte le amministrazioni pubbliche relativamente alla qualità dei servizi pubblici da erogare.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiarando di condividere le considerazioni del relatore Frattini, fa presente la necessità di coordinare il provvedimento in esame con le competenze attuali della Corte dei Conti. Il testo del Governo disciplina infatti sia il con-

trollo di regolarità amministrativo contabile sia il controllo di gestione che rappresentano due funzioni generali della Corte dei Conti. Si incide quindi su funzioni della Corte senza intervenire direttamente sulle stesse. Considerando le professionalità esistenti all'interno della Corte dei Conti, e ritenendo necessario fare chiarezza sul ruolo della stessa, reputa necessario prevedere che il sistema dei controlli interni, che si intende costituire presso le amministrazioni statali e presso la Presidenza del Consiglio, debba essere collegato in rete con la Corte dei Conti. In tal modo la Corte potrà essere in grado di dialogare con tutti gli organi delle diverse amministrazioni che presiedono al controllo di gestione. La Corte dei Conti diventerebbe così l'organo che in raccordo con le altre amministrazioni esercita il controllo di gestione, ad essa riconosciuto da altre leggi. Premettendo che tale questione riguarda anche il controllo di regolarità amministrativa e contabile, e fermo restando che la commissione non è competente in materia di riordino della Corte dei Conti, propone di segnalare comunque al Governo l'opportunità di un intervento di riforma della Corte dei Conti nonché l'opportunità dell'inserimento nel testo in esame di norme di raccordo con le leggi che disciplinano le competenze della Corte medesima. In tal modo si continuerebbe a riconoscere alla Corte dei Conti una competenza in materia di controllo di gestione e di controllo di regolarità amministrativo contabile. Conclude dichiarando di condividere le considerazioni del relatore Frattini sulla necessità di sopprimere l'articolo 3 del provvedimento in esame.

Il deputato Luciano CAVERI (Misto), condivide le considerazioni del presidente. A tal proposito ricorda che le procure regionali della Corte dei Conti sono state introdotte per il controllo di gestione, pur essendosi poi specializzate nel danno erariale. Ritiene opportuno coordinare il provvedimento in esame con la normativa sulle funzioni della Corte dei Conti al fine di evitare la duplicazione del controllo di gestione con i controlli interni presso ciascuna amministrazione.

Il Presidente Vincenzo Cerulli Irelli rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante «Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione dell'ente «Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci» in fondazione», ai sensi dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DALLA SENATRICE
ANNA MARIA BUCCIARELLI, RELATORE**

La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione dell'ente «Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci» in fondazione»;

rilevata l'opportunità di chiarire nel preambolo che il provvedimento è emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) anziché lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59;

ritenuto che l'utilizzo dello strumento regolamentare per il riordino del Centro Europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica – come previsto dall'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 – avrebbe consentito il riordino solo sotto il profilo delle finalità (supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche);

ritenuto pertanto condivisibile il ricorso al decreto legislativo al fine di riordinare gli enti in questione anche per gli aspetti strutturali;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, sostituire l'espressione «... è trasformato in Centro Europeo dell'educazione – Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione» con la seguente «è trasformato in Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione»; alla fine del comma 1 dell'articolo 1 sostituire l'espressione «alle quali l'Istituto si uniforma per l'attività di valutazione» con la seguente «delle quali l'Istituto dovrà tenere conto per programmare l'attività di valutazione»;

2) all'articolo 1, comma 3, sostituire l'espressione «valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione analiticamente e nel suo complesso» con la seguente «valuta l'efficienza del sistema di istruzione nel suo complesso ed analiticamente anche per singola istituzione scolastica»; sostituire inoltre l'espressione «studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento alle tipologie dell'offerta formativa e favorisce la diffusione della cultura della valutazione e dell'autovalutazione in tutte le strutture scolastica, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica in materia» con la seguente «studia le cause

dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; conduce attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza»;

3) all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti lettere:

g) le modalità di associazione alle attività dell'Istituto da parte di enti di ricerca pubblici o vigilati dalla pubblica amministrazione;

h) le modalità di conferimento di incarichi per studi e ricerche ad enti ed istituti di ricerca pubblici e privati di comprovata capacità ed esperienza nel campo della valutazione del sistema scolastico.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante «Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione dell'ente «Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci» in fondazione», ai sensi dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»

EMENDAMENTI

Aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 4, comma 5, lettera *b*), dopo la parola «pubblico» inserire le seguenti: «, anche in forma attiva ed esemplificativa».

1.

DUVA

Aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 4, comma 10, al terz'ultimo rigo, dopo la parola «precedenza» sopprimere la parola «assoluta» e dopo le parole «pubblica istruzione» inserire le seguenti «o dei beni culturali».

2.

DUVA

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante «Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione dell'ente «Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci» in fondazione», ai sensi dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»

PARERE APPROVATO

La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione dell'ente «Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci» in fondazione»;

rilevata l'opportunità di chiarire nel preambolo che il provvedimento è emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) anziché lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59;

ritenuto che l'utilizzo dello strumento regolamentare per il riordino del Centro Europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica – come previsto dall'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 – avrebbe consentito il riordino solo sotto il profilo delle finalità (supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche);

ritenuto pertanto condivisibile il ricorso al decreto legislativo al fine di riordinare gli enti in questione anche per gli aspetti strutturali;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, sostituire l'espressione «... è trasformato in Centro Europeo dell'educazione – Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione» con la seguente «è trasformato in Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione»; alla fine del comma 1 dell'articolo 1 sostituire l'espressione «alle quali l'Istituto si uniforma per l'attività di valutazione» con la seguente «delle quali l'Istituto dovrà tenere conto per programmare l'attività di valutazione»;

2) all'articolo 1, comma 3, sostituire l'espressione «valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione analiticamente e nel suo complesso» con la seguente «valuta l'efficienza del sistema di istruzione nel suo complesso ed analiticamente anche per singola istituzione scolastica»; sostituire inoltre l'espressione «studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento alle tipologie dell'offerta formativa e favorisce la diffusione della cultura della valutazione e dell'autovalutazione in tutte le strutture scolastica, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica in materia» con la seguente «studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta

formativa; conduce attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza»;

3) all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti lettere:

g) le modalità di associazione alle attività dell'Istituto da parte di enti di ricerca pubblici o vigilati dalla pubblica amministrazione;

h) le modalità di conferimento di incarichi per studi e ricerche ad enti ed istituti di ricerca pubblici e privati di comprovata capacità ed esperienza nel campo della valutazione del sistema scolastico;

4) all'articolo 4, comma 5, lettera b), dopo la parola «pubblico» inserire le seguenti «, anche in forma attiva ed esemplificativa»;

5) All'articolo 4, comma 10, dopo la parola «precedenza» sopprimere la parola «assoluta» e dopo le parole «pubblica istruzione» inserire le seguenti «o dei beni culturali».

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(3^a - Affari esteri, emigrazione)**

Mercoledì 30 giugno 1999, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura (3919) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 30 giugno 1999, ore 14,30

Integrazione dell'ufficio di Presidenza

Votazione per l'elezione di un Vice Presidente.

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile (4124) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827)
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli*

articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa).

- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448),

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).

- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689)
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. – Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

VII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARDINI ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISICHELLA. - Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

IX. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 (4057) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 (4090).

X. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei depu-*

tati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo concernente la riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473).
- Schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. 476).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto concernente la ripartizione del capitolo 1204 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche (n. 487)

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 30 giugno 1999, ore 15 e 20,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (3807) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca;*

Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri).

- LISI. – Modifica dell’articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (91).
- LISI. – Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (95).
- SALVATO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (198).
- GERMANÀ. – Norme per la riparazione per l’ingiusta detenzione (471).
- MANCONI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell’articolo 444-*bis* del codice di procedura penale (1211).
- GRECO ed altri. – Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale (1615).
- VALENTINO ed altri. – Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta (1821).
- FOLLIERI ed altri. – Nuove norme del procedimento penale (2085).
- SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia (2360).
- LO CURZIO. – Integrazione dell’articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell’udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (2531).
- VALENTINO ed altri. – Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (2649).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di competenza del pubblico ministero (2679).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (2680).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali (2834).

- BERTONI. - Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (3340).
- CARUSO Antonino ed altri. - Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale (3457).
- GRECO. - Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini (3518).
- MARINI ed altri. - Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato (3709).
- MARINI ed altri. - Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio (3712).
- FOLLIERI ed altri. - Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale (3757).
- e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. - Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- DI PIETRO ed altri. - Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. - Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. - Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. - Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. - Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3831).
- PERA ed altri. - Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3844).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. - Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

V. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale (3160-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- BUCCIERO ed altri. - Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Revisione del procedimento disciplinare notarile (2945).
- PINTO ed altri. - Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- TAPPARO ed altri. - Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).
- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SALVATO. - Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
- SERENA. - Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
- MARINI ed altri. - Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri*).
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri*).
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affida-

- mento dei minori (445-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre*).
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri*).
 - BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
 - MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
 - CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
 - SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 30 giugno 1999, ore 14

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).
 - PREIONI. - Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).
 - MANTICA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
 - RUSSO SPENA ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).

- BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
- BEDIN. - Disciplina del volontariato internazionale (2205).
- PROVERA e SPERONI. - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
- SALVI ed altri. - Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).
- BOCO ed altri. - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
- ELIA ed altri. - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
- Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1156-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993 (3897).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992 (3945).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, con allegato, fatto a Roma l'8 luglio 1998 (3959).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997 (3985).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo del Canada, i Governi di Stati membri dell'Agenzia spaziale europea - ASE, il Governo del Giappone, il Governo della Federazione russa ed il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione relativa alla Stazione spaziale civile internazionale, con allegato, fatto a Washington il 29 gennaio 1998 (3996).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998 (3999).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione italiana alla XII ricostituzione dell'IDA (*International Development Association*) e alla VIII ricostituzione del Fondo africano di sviluppo (4027).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 30 giugno 1999, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente i vertici militari (n. 471).

Affare assegnato

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento del seguente affare:

- Apertura in senso europeo della formazione militare.

Procedure informative

Punto di situazione sulle prospettive future dell'Aeronautica militare: audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare.

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Concessione sull'uso della bandiera nazionale al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta e introduzione dell'articolo 7-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, in materia di adozione dello stendardo per i corpi dell'arma di cavalleria, per i reggimenti carri e per

il reggimento artiglieria a cavallo (3420-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputato CAVERI. – Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi di istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l'8 settembre 1943 (1408-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- COSTA. – Attribuzione della promozione a «sottotenente a titolo onorifico» agli allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori del secondo conflitto mondiale (1961).

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati GIANNATTASIO ed altri. – Norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra (4049) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSTA ed altri. – Disposizioni per la restituzione delle salme dei caduti in guerra (3170).
- e della petizione n. 247 ad essi attinente.

IV. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- AGOSTINI ed altri. – Riapertura del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1988, n. 558, concernente l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (3327).
- Deputato RUFFINO. – Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d'onore (3284) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 292 ad essi attinente.

V. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari (4056) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 568 ad esso attinente.

in sede referente

Esame del disegno di legge:

- MANCA ed altri. – Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria (2336)
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 30 giugno 1999, ore 15,30

In sede consultiva

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 30 giugno 1999, ore 8,30 e 14,30

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- VENTUCCI ed altri. - Norme di adeguamento dell'attività degli speditzionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci (3663).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).
- LAVAGNINI ed altri. - Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).
- CAMERINI e BRATINA. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
- SERVELLO ed altri. - Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).

- VENTUCCI ed altri. - Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3407).

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra (n. 472).
 - Schema di decreto legislativo recante «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ad attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio» predisposto ai sensi dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (n. 488).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto legislativo recante «Modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (n. 448).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo» (n. 473).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 179, concernente effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione (4113).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 30 giugno 1999, ore 8,30 e 15

Procedure informative

Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sulla riforma degli organi collegiali territoriali della scuola.

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali (3167-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Piano di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1999, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 470).
- Schema di regolamento per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione (n. 484).

In sede consultiva

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo» (n. 473).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- SERVELLO ed altri. – Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (755).

- MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).
- e delle petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti.

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari (4112).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 30 giugno 1999, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Cagliari (n. 108).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Ancona (n. 109).
- Programma di interventi infrastrutturali per l'ampliamento, l'ammmodernamento e la riqualificazione dei porti (n. 486).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (n. 473).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 30 giugno 1999, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GAMBINI ed altri. - Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa (2817).
- DEMASI ed altri. - Riforma del rapporto di Agenzia di assicurazione (3130).

In sede consultiva

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (n. 473).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 30 giugno 1999, ore 15

Affari assegnati

Esame dei seguenti atti:

- Petizione n. 248, per l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare il finanziamento dei progetti relativi ai lavori socialmente utili.
- Petizione n. 536, per l'adozione di iniziative a favore dei cittadini che vogliono intraprendere un'attività lavorativa in proprio.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca (n. 474).

- Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale (n. 475).
- Schema di decreto legislativo recante trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, a norma dell'articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (n. 491).

In sede consultiva

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *a*), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (n. 473).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (3512).
- CÒ ed altri. - Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative (3739).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 30 giugno 1999, ore 14,30 e 20,30

In sede deliberante

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

II. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta alla diffusione del *doping* (4102).

*In sede consultiva su atti del Governo*I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (n. 455).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria 94/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (n. 459).
- Schema di atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti in materia di tossicodipendenza da parte delle regioni (n. 477).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Approvazione del progetto obiettivo AIDS 1998-2000» (n. 483).

in sede consultiva

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente la riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CARELLA ed altri. - Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).
- Disposizioni integrative per l'etichettatura delle bevande confezionate in lattine con dispositivo di apertura a strappo (3914).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica (256).

- CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
 - DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
 - DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
 - DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
 - SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
 - MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
 - CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
 - TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
 - SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
 - LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
 - TOMASSINI ed altri. - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 30 giugno 1999, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (3833).
- II. Esame del disegno di legge:
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile (4124) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - e della petizione n. 622 ad esso attinente.

In sede consultiva

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente la riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473).

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia**

Mercoledì 30 giugno 1999, ore 13,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).*
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).*
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).*
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).*
- BUCCIERO e CARUSO Antonino. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).

- CARUSO Antonino ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
- e della petizione n. 564 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- DE LUCA Athos ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 30 giugno 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 102, terzo comma, del Regolamento della Camera dei deputati:

- Ordinamento federale della Repubblica (C. 5467 cost. Soda, C. 5671 Fontan, C. 5695 cost. Mario Pepe, C. 5830 cost. Governo, C. 5856 cost. Novelli, C. 5888 cost. Crema, C. 5918 cost. Fini, C. 5919 cost. Garra, C. 5947 cost. cons. reg. Toscana, C. 5948 cost. Zeller, C. 5949 cost. Caveri, C. 6044 cost. Follini).

Esame, ai sensi dell'articolo 40, nono comma, del Regolamento del Senato della Repubblica:

- CORTIANA e SARTO. - Disciplina dei voli in zone di montagna (S. 2970).
- Consiglio regionale del Veneto. - Disciplina dei voli in zone di montagna (S. 3175).
- CONTE ed altri. - Disciplina dei voli a bassa quota in zone di montagna (S. 3821).

Esame ai sensi dell'articolo 102, terzo comma, del Regolamento della Camera dei deputati:

- Interventi di sostegno per cantieristica, armatoria e ricerca applicata (C. 5753 Governo).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 30 giugno 1999, ore 14

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 30 giugno 1999, ore 13,30

- Audizione del dottor Enrico Bobbio, presidente del Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene (*ex* articolo 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997), del dottor Andrea Calisse, capo dell'ufficio legale del medesimo Consorzio e della dottoressa Mirella Galli, presidente dell'Associazione delle imprese di riciclaggio del polietilene.
-

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

Mercoledì 30 giugno 1999, ore 13,30

Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento

– Audizione del Sottosegretario per l'interno Giannicola SINISI sui seguenti temi:

relazione annuale del Governo sull'applicazione della Convenzione di Schengen, ai sensi del comma 6 dell'articolo 18 della legge di ratifica 30 settembre 1993, n. 388;

relazione annuale sull'attuazione della Convenzione EUROPOL, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge di ratifica 23 marzo 1998, n. 93;

informativa sui contenuti del Consiglio Giustizia e affari interni svoltosi il 27 e 28 maggio 1999.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 30 giugno 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59», per le parti relative a:

- Ministero attività produttive e disposizioni per le politiche agricole;
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche» ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera c) e 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

